

Università degli Studi di Siena



Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Siena

(Emanato con D.R. n.149/2003-04 del 29.11.2003 pubblicato nel B.U. n.48)

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| Art. 1 - Finalità | 3 |
| Art. 2 – Composizione e durata | 3 |
| Art. 3 – Attribuzioni e compiti | 4 |
| Art. 4 – Sede e risorse | 7 |
| Art. 5 - Diritto all' informazione | 7 |
| Art. 6 – Norme transitorie e finali | 8 |

Art. 1 - Finalità

1. In attuazione della normativa in materia e del vigente CCNL del Comparto Università, l'Università degli Studi di Siena ritiene opportuno procedere alla istituzione di un Comitato per le Pari Opportunità (di seguito denominato Comitato), con l'obiettivo di:
 - a) garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
 - b) garantire pari opportunità tra le varie componenti della comunità universitaria (docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo) e prevenire possibili situazioni di discriminazione anche all'interno delle medesime;
 - c) promuovere le azioni positive previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla formazione professionale, alla progressione di carriera, alla mobilità, alla diversa organizzazione e distribuzione del lavoro, all'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;
 - d) avviare indagini conoscitive, ricerche ed analisi finalizzate ad individuare misure idonee a creare condizioni di pari opportunità tra i lavoratori;
 - e) promuovere iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione delle pari dignità delle persone, al fine di rimuovere comportamenti molesti e lesivi della libertà personale dei singoli;
 - f) stabilire rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità.

Art. 2 – Composizione e durata

1. Il Comitato è istituito con decreto rettorale, ed è composto da 12 membri:
 - a) quattro membri scelti tra il personale docente, di cui due designati dal Rettore e due eletti in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
 - b) quattro membri scelti tra il personale tecnico e amministrativo di cui due designati dal Direttore Amministrativo e due eletti in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

- c) quattro membri scelti all'interno della componente studentesca, di cui due designati dal Consiglio studentesco tra gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, e due eletti, di cui uno dai rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento e uno dai rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle scuole di specializzazione, in occasione delle elezioni di cui ai punti precedenti.
2. Le designazioni da parte del Rettore, del Direttore Amministrativo e del Consiglio Studentesco dovranno tener conto di un'adeguata rappresentanza femminile, comunque non inferiore al 50%.
 3. Le/i componenti del comitato sia elette/i che designate/i restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina di un nuovo Comitato.
 4. Spetta al Presidente la rappresentanza del Comitato ed il coordinamento delle attività.
 5. Il Comitato è convocato dalla/dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.
 6. L'avviso della convocazione ordinaria contiene l'ordine del giorno ed è effettuato per iscritto.
 7. La prima riunione del Comitato è convocata e presieduta dal Rettore; in tale seduta il Comitato procede all'elezione della/del Presidente. Per i rinnovi del Comitato la convocazione spetta alla/al Presidente uscente.
 8. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive del Comitato, comporta la decadenza dalla carica. Nel caso di decadenza di un membro elettivo si procede alla sostituzione con la/il prima/o delle/del candidate/o non elette/i.

Art. 3 – Attribuzioni e compiti

1. Il Comitato ha lo scopo di individuare le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità, in particolare nell'orientamento e nella formazione professionale, nei percorsi formativi, nell'accesso al lavoro, nella retribuzione e nella progressione di carriera. Il Comitato si fa altresì promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione.

2. Le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le azioni positive, sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa, così come previsto dal CCNL di comparto.
3. Il Comitato si attiva affinché vengano adottate dall' Ateneo "azioni positive" finalizzate a garantire le pari opportunità nella direzione della valorizzazione dello studio e del lavoro delle donne Il Comitato può altresì adottare direttamente azioni utilizzando le risorse messe a sua disposizione.
4. Al Comitato per le Pari Opportunità compete inoltre:
 - a) formulare piani di "azioni positive" a favore delle lavoratrici e delle studentesse e misure atte a consentire l'effettiva parità tra i sessi e contro ogni forma di discriminazione;
 - b) formulare proposte e raccomandazioni su argomenti di proprio interesse;
 - c) promuovere iniziative volte all'attuazione delle risoluzioni e direttive dell'Unione Europea, nonché delle convenzioni internazionali finalizzate a rimuovere comportamenti lesivi e offensivi delle libertà personali;
 - d) promuovere interventi finalizzati alla partecipazione ad iniziative dirette a ottenere finanziamenti;
 - e) sollecitare l'intervento dell'Ateneo su fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta, indiretta, molestie sessuali e mobbing, oltre a formulare raccomandazioni e proporre codici di condotta per la prevenzione degli stessi;
 - f) provvedere ad esprimere parere sulla nomina della/del Consigliera/e di fiducia, secondo le modalità previste dal Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di studio e di lavoro adottato dall'Ateneo
 - g) promuovere indagini conoscitive, ricerche e analisi volte ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra gli uomini e le donne nell'ambito delle diverse componenti dell'Ateneo;
 - h) organizzare iniziative, anche in orario di servizio, per promuovere l'azione del Comitato in tutte le sedi dell'Ateneo; in tal caso la partecipazione del personale è disciplinata dalla normativa in materia di permessi sindacali per la partecipazione ad assemblee, di cui al Regolamento di Ateneo per le Relazioni sindacali;

- i) predisporre periodicamente pubblicazioni o materiale divulgativo sull'attività del Comitato;
 - j) promuovere la cultura delle pari opportunità, attraverso iniziative che coinvolgano il personale e la popolazione studentesca anche in collegamento con analoghe strutture locali, nazionali ed internazionali;
 - k) riconoscere la peculiarità della presenza femminile nell'Ateneo, anche attraverso la rimozione di forme di espressione e di linguaggio rivolte e indirizzate esclusivamente al maschile;
 - l) sollecitare le realizzazione di corsi di formazione per le/i dipendenti, di corsi di studio sulle relazioni di genere, di progetti europei o internazionali, di servizi e di ogni altra attività relativa agli scopi del Comitato;
5. L'ordine del giorno delle riunioni di negoziazione decentrata viene comunicato alla/al Presidente del Comitato che, nel caso in cui vi figurino argomenti relativi a materie di competenza del Comitato provvede ad assicurare la presenza dello stesso con proprie/i esperte/i in qualità di consulenti sulle materie di interesse, previa comunicazione al Rettore dei nominativi delle/dei medesime/i entro il giorno precedente la riunione.
6. Le attività svolte dai membri del Comitato sono da considerarsi attività di servizio a tutti gli effetti, pertanto:
- a) la componente docente può richiedere che l'attività didattica venga orientata alle pari opportunità;
 - b) la componente del personale tecnico ed amministrativo è autorizzata ad allontanarsi dall'abituale posto di lavoro per lo svolgimento delle attività del Comitato fino ad un massimo di 40 ore per anno solare; a tale scopo deve darne preventiva informazione per iscritto ed almeno 24 ore prima al responsabile della struttura dove prestano servizio, il quale provvederà a darne comunicazione al competente ufficio per il personale;
 - c) alla componente studentesca l'attività sarà riconosciuta quale incarico part-time attribuito ai sensi della legge n. 390/91, fino ad un massimo di 150 ore;
 - d) per lo svolgimento della propria attività il Comitato può avvalersi della consulenza di esperte/i anche esterni all'Ateneo.

Art. 4 – Sede e risorse

1. Al fine di agevolare ed evidenziare la propria attività il Comitato, si avvale di un apposito Servizio per le Pari Opportunità, presso il quale ha sede il Comitato stesso,
2. In particolare il Servizio:
 - svolge attività di supporto e di ascolto;
 - mette a disposizione delle/dei componenti del Comitato la documentazione (leggi, disposizioni, circolari, verbali, ecc.) relativa all'attività del Comitato e ne garantisce la massima diffusione;
 - cura tutte le pratiche inerenti la gestione del Comitato.
3. La/Il Responsabile del Servizio è nominata/o dal Direttore Amministrativo ogni due anni, su proposta del Presidente, e può essere confermato con le medesime finalità.
4. Il Comitato annualmente presenta agli organi di governo dell'Ateneo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la programmazione delle proprie attività per l'anno successivo corredata da appositi piani di finanziamento. A tal fine è istituito uno specifico capitolo per le spese relative al funzionamento ed alla gestione del Comitato con un budget con importo da definirsi annualmente.
5. Il Comitato dispone di strumenti atti a pubblicizzare la sua attività e le sue iniziative.
6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comitato presenta in una conferenza pubblica, una relazione sul lavoro effettuato e sui problemi individuati. Tale incontro costituisce anche l'occasione per valutare i risultati delle azioni intraprese dall'amministrazione.

Art. 5 - Diritto all' informazione

1. Il Comitato, oltre che sulle materie oggetto di negoziazione decentrata, è preventivamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato ha diritto di accesso a tutte le informazioni ed ai documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività, oltre che a tutti i dati utili all'individuazione di eventuali situazioni di discriminazione

Art. 6 – Norme transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento saranno attivate le procedure per la nomina dei membri del primo Comitato che rimarranno in carica fino alla scadenza del prossimo Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte di modifica al presente regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti del Comitato.
3. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni della normativa vigente in materia e della normativa di Ateneo.